

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.C.C. 21, 28/04/2017

Allegato 4



# **Comune di Orbassano**

Città Metropolitana di Torino

## ***REGOLAMENTO***

### ***PER LE AREE ALTERNATIVE***

### ***DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA***

Approvato con D.C.C. n. 62 del 10.07.2009  
Modificato e integrato con la D.C.C. n. 51 del 23.07.2012  
Modificato e integrato con la D.C.C. n. del . 2017

## Indice

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| Articolo 1  | Definizioni  | Pag. 3 |
| Articolo 2  | Oggetto  | Pag. 3 |
| Articolo 3  | Estremi costitutivi  | Pag. 3 |
| Articolo 4  | Attività modificative  | Pag. 3 |
| Articolo 5  | Sospensione e spostamento temporaneo   | Pag. 4 |
| Articolo 6  | Titoli per l'utilizzo delle aree extramercatali  | Pag. 4 |
| Articolo 7  | Tassa e/o canone per l'occupazione di suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti                   | Pag. 4 |
| Articolo 8  | Assegnazione delle zone di sosta prolungata e dei posteggi stagionali non assegnati in concessione | Pag. 5 |
| Articolo 9  | Decadenza della concessione  | Pag. 5 |
| Articolo 10 | Scadenza e rinuncia della concessione  | Pag. 6 |
| Articolo 11 | Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività di vendita                                  | Pag. 6 |
| Articolo 12 | Allacciamenti e dotazioni  | Pag. 6 |
| Articolo 13 | Orari  | Pag. 7 |
| Articolo 14 | Vigilanza  | Pag. 7 |
| Articolo 15 | Documenti identificativi   | Pag. 7 |
| Articolo 16 | Disposizioni igienico-sanitarie  | Pag. 7 |
| Articolo 17 | Sanzioni   | Pag. 8 |
| Articolo 18 | Norme transitorie e finali   | Pag. 8 |

## **Art. 1 – Definizioni**

1. Per aree alternative di commercio su area pubblica s'intendono quelle individuate ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. a) e b) dell'allegato 1 alla D.C.R. 1 marzo 2000, n.626-3799 finalizzate al miglioramento e completamento del servizio al consumatore, di seguito definite "aree extramercatali".
2. Per autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio – TIPO A – s'intende l'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98.
3. Per autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio – TIPO B – s'intende l'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 114/98.

## **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente regolamento ha per oggetto le aree extramercatali individuate sul territorio cittadino le quali si suddividono in:
  - I) Posteggi ad utilizzo stagionale; (15 maggio – 15 ottobre)
  - II) Zone di sosta prolungata
  - III) Zone di sosta prolungata destinate ai produttori agricoli
2. I posteggi ad utilizzo stagionale, in regime di concessione, sono destinati alla sola commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e hanno uno svolgimento con cadenza quotidiana, con limiti di orario massimi 07.00-22.00, con esclusione dei giorni festivi e dei giorni di mercato se ubicate nei pressi delle aree mercatali e a 100 mt. dalle stesse. L'attività di vendita deve avvenire attraverso attrezzature mobili aventi le caratteristiche individuate con provvedimento della Giunta Comunale.
3. Le zone di sosta prolungata sono destinate alla commercializzazione di ogni genere di prodotto, sia alimentare sia extralimentare, attraverso un utilizzo non superiore alle 5 ore giornaliere consecutive secondo l'articolazione oraria e le modalità di accesso stabilite con atto della Giunta comunale.

## **Art. 3 – Estremi atti costitutivi**

1. Le aree extramercatali di cui al presente regolamento sono state individuate con D.C.C. n.64 del 13.07.2001 e s.m.i. con le caratteristiche e specifiche riportate negli allegati alla deliberazione stessa. Nuove aree extramercatali, nei limiti stabiliti dalla legislazione regionale, possono essere individuate con motivato atto deliberativo della giunta comunale.

## **Art. 4 – Attività modificative**

1. Il comune può con apposito atto deliberativo della giunta comunale, con le modalità di cui alla D.G.R. 32-2642/2001, modificare l'ubicazione, il dimensionamento, la struttura e la composizione merceologica, sospendere, le aree extramercatali disciplinate dal presente regolamento.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma sono oggetto di trasmissione periodica (febbraio e ottobre) alla competente commissione consiliare.

## **Art. 5 - Sospensione e spostamento temporaneo**

1. La sospensione e lo spostamento temporaneo delle aree extramercatali, disposta con apposita ordinanza dirigenziale, possono avvenire per motivi di igiene, sicurezza, tutela dell'ordine pubblico, tutela della viabilità ovvero altre cause che rendano opportuna ed improcrastinabile l'adozione di tali provvedimenti.
2. L'ordinanza deve indicare i limiti temporali della sospensione e/o dello spostamento ovvero le cause che ne impediscono l'indicazione.
3. Con l'ordinanza di cui ai commi 1. e 2. è possibile introdurre deroghe temporanee alle disposizioni di cui al presente regolamento.

## **Art. 6 – Titoli per l'utilizzo delle aree extramercatali**

1. L'utilizzo dei posteggi stagionali, ove individuati, è subordinato all'ottenimento della concessione di suolo pubblico a seguito di apposito bando con modalità, criteri e limiti dettati dalla vigente normativa nonché al successivo rilascio dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio – TIPO A
2. Il bando di cui al comma 1. deve contenere l'indicazione delle cause di esclusione dall'assegnazione della concessione, tra le quali sono obbligatoriamente previste la recidiva nell'essere incorsi nella violazione delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di commercio su area pubblica e il mancato pagamento di tasse, imposte o canoni in materia di occupazione del suolo pubblico e smaltimento rifiuti.
3. Per "recidiva", di cui al comma precedente, si intende l'essere incorsi in almeno tre violazioni nel corso dell'ultimo quinquennio elevate sul territorio del Comune di Orbassano. Per "tasse, imposte o canoni in materia di occupazione del suolo pubblico e smaltimento rifiuti", di cui al comma precedente, si intendono esclusivamente quelle previste per il territorio del Comune di Orbassano.
4. In assenza di specifiche richieste di assegnazione, a seguito di emanazione di bando, i posteggi stagionali sono assegnati con le stesse modalità previste per le zone di sosta prolungata.
5. Le zone di sosta prolungata sono assegnate quotidianamente a titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica TIPO B – o titolo equipollente - ed ai produttori agricoli limitatamente alle zone loro riservate.
- 5bis. In assenza di richieste da parte dei produttori agricoli, le zone di sosta prolungata ad essi riservate possono essere assegnate agli operatori del commercio su area pubblica in possesso di autorizzazione di TIPO B o titolo equipollente.
6. Alle aree extramercatali di cui al presente regolamento si applicano tutte le vigenti norme in materia di regolarità contributiva e fiscale delle imprese che effettuano il commercio su area pubblica.

## **Art. 7 – Tassa e/o canone per l'occupazione di suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti**

1. Tutte le attività di commercio su area pubblica sui posteggi disciplinati dal presente regolamento è soggetta al pagamento della tassa e/o canone per l'occupazione del suolo

pubblico e della tassa smaltimento dei rifiuti solidi nella misura e con le modalità stabilite dai vigenti regolamenti comunali in materia ed in ragione delle loro dimensioni.

2. Gli operatori, su richiesta degli organi di vigilanza, devono esibire la documentazione comprovante l'avvenuto assolvimento degli oneri di cui al comma 1.

#### **Art. 8 – Assegnazione delle zone di sosta prolungata e dei posteggi stagionali non assegnati in concessione**

1. L'assegnazione delle zone di sosta prolungata e dei posteggi stagionali non assegnati in concessione avviene attraverso informale richiesta al preposto personale della Polizia Locale che annoterà in apposito registro i dati identificativi del richiedente e gli estremi dell'autorizzazione amministrativa o titolo equipollente.
2. Le assegnazioni non costituiscono titolo alcuno per quelle future.
3. Le assegnazioni non possono avvenire a favore di coloro che siano incorsi in recidiva nella violazione delle norme nazionali, regionali e comunali in materia di commercio su area pubblica o che abbiano omesso in tutto o in parte il pagamento di tasse, imposte o canoni in materia di occupazione di suolo pubblico o smaltimento rifiuti, secondo le definizioni di cui ai commi 2. e 3. dell'art.6.
4. I posteggi stagionali non assegnati in concessione non possono in alcun caso essere utilizzati per vendere prodotti del settore extralimentare.
5. In ragione delle modalità di assegnazione previste dai commi precedenti e delle disposizioni del presente regolamento non è prevista alcuna graduatoria di spunta ed alcun titolo di priorità nelle assegnazioni. Qualora vi siano più operatori che facciano richiesta contemporaneamente della medesima area - non essendo prevista alcuna graduatoria di assegnazione - si farà esclusivo riferimento all'anzianità dello svolgimento dell'attività desunto dalla Visura Camerale secondo le norme vigenti.
6. E' fatto divieto agli operatori di procedere ad ogni tipo e natura di occupazione di suolo pubblico prima della formale assegnazione.

#### **Art. 9 – Decadenza della concessione**

1. La decadenza della concessione dei posteggi stagionali – stante la cadenza quotidiana (dal lunedì al sabato) e la stagionalità (15 maggio – 15 ottobre) - avviene dopo il superamento della quarta parte delle occupazioni possibili.
2. In caso di accertata morosità nel pagamento della tassa e/o canone per l'occupazione del suolo pubblico o della tassa smaltimento rifiuti ovvero degli eventuali oneri relativi agli allacciamenti elettrici e idrici, viene dato corso alla procedura di decadenza della concessione di cui al presente articolo. Limitatamente ai posteggi ad utilizzo stagionale, la procedura di decadenza è avviata, altresì, in caso di reiterato utilizzo di attrezzature mobili per la vendita non aventi le caratteristiche individuate con il provvedimento della Giunta Comunale di cui all'articolo 2, comma 2 e nel caso di accertate cause di esclusione dall'assegnazione della concessione di cui all'articolo 6 sopraggiunte successivamente all'assegnazione stessa.

3. Il provvedimento di decadenza è comunque preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento e con l'osservanza delle garanzie previste dalla Legge n. 241/1990.

#### **Art. 10 – Scadenza e rinuncia della concessione**

1. Le concessioni stagionali di cui all'articolo 6, comma 1, ad avvenuta scadenza ovvero a seguito di revoca o rinuncia sono messe a bando con modalità, criteri e limiti dettati dalla vigente normativa.
2. La rinuncia, da presentare per mezzo di Raccomandata A.R. e che comporta la conseguente revoca della collegata autorizzazione TIPO A, deve contenere la richiesta del rimborso dei connessi tributi già versati per il periodo di mancato utilizzo.
3. La rinuncia alla concessione di posteggio può essere presentata in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione.

#### **Art. 11 – Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività di vendita**

1. L'autorizzazione è revocata:
  - I) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - II) in presenza di decadenza della concessione nei casi previsti al precedente art.9;
  - III) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.
2. La sospensione dell'attività di vendita è disposta dal Sindaco nei casi e con le modalità di cui all'art.29, comma 3, del D.Lgs. 114/98 e nei casi di violazione delle norme applicabili in materia di cambio di residenza.
3. I provvedimenti di revoca e sospensione sono comunque preceduti da una comunicazione di avvio del procedimento e con l'osservanza delle garanzie previste dalla Legge n. 241/1990.

#### **Art. 12 – Allacciamenti e dotazioni**

1. Nelle aree extramercatali non sono prioritariamente previsti allacciamenti elettrici, idrici e la fornitura di cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
2. E' consentita l'utilizzazione di generatori ad altissima silenziosità che, comunque, non devono recare disturbo o molestia alle persone e al vicinato in ordine alla rumorosità, all'emissione di fumi, al posizionamento e al collegamento elettrico.
3. Gli operatori che utilizzano dotazioni tecnologiche per la produzione di energia e di calore ovvero per il raffreddamento devono rendere disponibile a richiesta degli organi di vigilanza, la documentazione di conformità CE e di sicurezza".
4. E' vietato stendere cavi elettrici – anche se a filo terra – salvo l'utilizzazione di canaline passacavo conformi a normativa. E' sempre vietato stendere tesate aeree.
5. Gli operatori che provvedono, in qualunque forma, al riscaldamento e/o alla cottura di alimenti devono essere dotati di idonei strumenti di estinzione delle fiamme (minimo n. 2 estintori a polvere da kg. 6).

6. E' comunque vietato l'uso di bombole di gas di petrolio liquefatto (GPL).

#### **Art. 13 – Orari**

1. Ai titolari dei posteggi stagionali, in materia di orari, si applicano le stesse disposizioni previste per i mercati settimanali col solo prolungamento dell'attività di vendita fino alle ore 22.00.
2. Gli operatori al fine dell'assegnazione delle zone di sosta prolungata si presentano quotidianamente (dal lunedì al venerdì) presso il Comando del Polizia Locale dove il personale preposto indica loro il posteggio assegnato. L'occupazione per la giornata del sabato deve essere richiesta il venerdì precedente.
3. (abrogato)

#### **Art. 14 – Vigilanza**

1. La vigilanza e la disciplina delle attività svolte sulle aree extramercatali spetta al personale della Polizia Locale e al personale di tutti gli organi di vigilanza secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Sulle controversie sorte nelle aree extramercatali durante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento che non potessero essere inequivocabilmente risolte, decidono senza formalità i soggetti di cui al comma precedente secondo le rispettive competenze.

#### **Art. 15 – Documenti identificativi**

1. Gli operatori che materialmente esercitano l'attività di vendita nelle aree extramercatali devono sempre essere muniti degli originali dei titoli abilitativi previsti e della documentazione di regolarità contributiva e fiscale.
2. I soggetti che intendono, in ogni sede, fare valere diritti derivanti da iscrizioni in pubblici registri (Registro Imprese, ex Registro Esercenti il Commercio, ecc.) devono esibire il titolo originale ovvero idonea certificazione sostitutiva.

#### **Art. 16 - Disposizioni igienico-sanitarie**

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori rispettare le disposizioni igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti.
2. Durante tutte le fasi connesse le attività di vendita, gli operatori devono evitare di sporcare o ridurre significativamente il livello di qualità igienico-sanitaria del posteggio da loro occupato.
3. Al termine dell'attività di vendita le aree devono, a cura degli assegnatari, essere lasciate libere da rifiuti ed ogni altro ingombro.

#### **Art. 17 – Sanzioni**

1. Per le violazioni delle norme ricadenti nel campo d'applicazione del D.Lgs.114/98 si applicano le sanzioni dallo stesso previste.
2. Per la violazione delle norme di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €25,00 a €500,00 così come previsto dall'articolo 7 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della Legge n. 689/1981.
3. Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni previste da norme speciali.

#### **Art. 18 – Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento dei mercati settimanali e a cadenza ultramensile.
2. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite dallo Statuto comunale.
3. L'esercizio dell'attività di vendita in aree o zone in cui la stessa non è consentita o comunque vietata dalle vigenti norme di programmazione comunale e l'esercizio dell'attività stessa in violazione delle disposizioni che prevedono l'obbligo di sosta non superiore ad un'ora e lo spostamento di almeno 500 mt. (forma itinerante) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 17, comma 2.
4. Il commercio su area pubblica nella forma itinerante di cui al precedente comma non è mai consentito nelle aree di intersezione come tali definite dal Codice della Strada, su strade ove vige il divieto di sosta e/o fermata ovvero ove non ci siano superfici pavimentate o comunque idonee sotto il profilo igienico-sanitario.